

**DISCIPLINARE  
PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DELLE  
EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE.**

Art. 1)  
Premesse

Da diverso tempo, in campo nazionale, per ridurre gli effetti inquinanti derivanti da veicoli a motore, specialmente in occasione di condizioni meteorologiche avverse ad una movimentazione dell'ambiente aereo, vengono assunte azioni di limitazione del traffico ed in particolare non consentendo l'accesso a veicoli per i quali non si sia in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 Febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 Agosto 2000) mediante l'esibizione del "bollino blu" valido su tutto il territorio nazionale, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 Febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni.

A tal riguardo si richiama quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Luglio 1998 quale validità temporale, del "Bollino Blu" e della relativa documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni, fissata in mesi 12 per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988, mentre, per i veicoli immatricolati in data antecedente, la documentazione in questione ha validità semestrale.

Per omogeneizzare l'azione e quindi procedere in modo coordinato nelle operazioni di controllo si è dato corso alla composizione del presente disciplinare unico nel quale sono stabiliti gli obblighi ed i compiti delle imprese che desiderano svolgere l'attività di controllo delle emissioni dei veicoli, sia nei confronti dei proprietari dei veicoli medesimi, sia nei confronti della Provincia.

I titolari delle officine che sono nelle condizioni tecniche ed operative di aderire al disciplinare e che intendono svolgere l'attività in questione, integrando le operazioni di controllo con le attività di tipo amministrativo in relazione al rilascio dell'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli, faranno pertanto domanda alla Provincia (nel caso di soggetto con sede in un Comune che abbia aderito all'iniziativa e delegata la Provincia in ordine alla problematica) che previa sottoscrizione del disciplinare, provvederà ad autorizzare ed a fornire il contrassegno da esporre all'esterno dell'officina, conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Luglio 1998.

Le Officine eventualmente in possesso di contrassegno e già autorizzate da singolo comune (aderente all'iniziativa) prima dell'approvazione del presente disciplinare o dalla Provincia di Ascoli Piceno, prima della divisione territoriale con la Provincia di Fermo, che sono nelle condizioni tecniche ed operative previste dal disciplinare medesimo, mantengono la validità della propria autorizzazione previa sottoscrizione del presente disciplinare e della dichiarazione di permanenza dei requisiti, corredata della pertinente documentazione prevista.

La Provincia provvederà a fornire alle Ditte autorizzate i bollini, i moduli (autocopianti) in duplice copia per la compilazione dell'apposito certificato relativo al controllo e il contrassegno, quest'ultimo conforme alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici, da esporre all'esterno del locale.

**Art. 2**  
**Assunzioni di obblighi**

Il Sig. ...., nato a ..... il .....  
e residente in ..... Via ..... n. .... legale  
rappresentante della Ditta ....., con sede operativa in Comune di  
..... Via ....., n° .....  
iscrizione alla RIA n. ...., partita IVA n. ....

che intende presentare apposita domanda alla Provincia di Fermo per richiedere il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli per la verifica del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dal Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000), e a rilasciare conseguentemente i "bollini blu" e relativi certificati di controllo emissioni, con la sottoscrizione del presente disciplinare si impegna a rispettare le seguenti indicazioni comportamentali:

- a) Al fine del rilascio da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'autorizzazione e dell'apposito contrassegno da esporre all'esterno dei propri locali, la Ditta presenterà la documentazione attestante il possesso di attrezzature per i controlli dei gas di scarico dei veicoli, conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice x del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni;
- b) La Ditta autorizzata sottoporrà le proprie apparecchiature ad una costante manutenzione e ad una calibratura e taratura almeno annuale garantendo l'efficienza delle attrezzature in dotazione;
- c) La Ditta autorizzata disporrà del libretto metrologico, vidimato per la taratura almeno una volta all'anno. Tale libretto sarà disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Qualora l'apparecchiatura, pur conforme alle prescrizioni del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, non disponga del libretto metrologico, l'apparecchiatura sarà tarata annualmente ed il certificato di taratura sarà conservato in azienda a disposizione degli organi di controllo.
- d) La Ditta autorizzata eseguirà i controlli dei gas di scarico, applicando la tariffa, fissata in € 12,91 comprensiva di IVA. Nell'importo stesso si intende compreso:
  - L'effettuazione del controllo dei gas di scarico, con attrezzature conformi a quanto stabilito dalla normativa;
  - Il rilascio del certificato, compilato utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Provincia, dal quale risulta la data di effettuazione della prova, la targa e i dati tecnici del veicolo, l'esito della prova e al quale viene allegata la strisciata con i risultati;
  - L'apposizione, in caso di esito positivo, sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) del relativo bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.
- e) Qualora il test dia esito negativo a causa di anomalie nella messa a punto del veicolo, l'utente ha il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, ad altra Ditta di sua fiducia.
- f) La tariffa fissata in € 12,91, non comprende gli eventuali interventi di manutenzione o messa a punto dei veicoli che risultassero non a norma, mentre dà diritto ad un secondo controllo, effettuato presso la medesima struttura, nel caso in cui il primo test sia risultato negativo.
- g) In caso di concomitanza con la revisione del veicolo, il pagamento delle tariffe ministeriale di € 25,82+IVA+diritti DTT SIS+tassa postale per le officine all'uopo autorizzate è comprensiva del pagamento della tariffa per il controllo dei gas di scarico; potrà essere richiesto, in aggiunta, solamente il valore del contrassegno pari a € 0,26.

- h) La Ditta autorizzata verserà alla Provincia a titolo di rimborso spese la somma di € 0,26 per ogni controllo effettuato. Tale importo sarà versato anticipatamente sotto forma di acquisto dei bollini blu da utilizzare, con lotto minimo di 50 bollini corrispondenti ad un blocchetto.
- i) L'aggiornamento degli importi sopra indicati potrà essere effettuato annualmente dalla Provincia, in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto della modulistica e delle vetrofanie "bollino blu";
- j) Le modalità tecniche per l'effettuazione dei controlli ed i limiti a cui fare riferimento durante le prove sono indicati nel successivo articolo 3.
- k) Per la compilazione dei certificati relativi alle prove effettuate, la Ditta autorizzata utilizzerà il modulo fornito dalla Provincia. Una delle copie di detto certificato, debitamente compilato per ogni controllo effettuato, sarà conservata presso la Ditta autorizzata.

Impregiudicati gli eventuali provvedimenti e sanzioni di legge, la Ditta autorizzata dà atto che:

- Il personale della Provincia può in qualsiasi momento effettuare controlli presso le strutture autorizzate al rilascio del "Bollino Blu", assumendo immediatamente i provvedimenti di competenza (sospensione o revoca dell'autorizzazione) nel caso di rilevata inadempienza. Per effettuare i controlli la Provincia potrà avvalersi di organismi di controllo nonché di tecnici esterni scelti d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative;
- Nel caso organi di controllo verifichino la taratura errata o carente degli strumenti di analisi, l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi e sarà riattivata solo a seguito di verifica della regolarizzazione delle apparecchiature;
- Nel caso organi di controllo verifichino l'assenza del libretto metrologico (o della certificazione di taratura annuale), l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni e verrà riattivata a seguito di presentazione del libretto medesimo (o della certificazione di taratura annuale).
- Nel caso organi di controllo verifichino il rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei oppure il rilascio dell'attestato senza il rispetto della procedura di controllo da parte della officina autorizzata oppure gravi inadempienze, l'autorizzazione verrà revocata.

L'amministrazione provinciale in qualsiasi momento può richiedere la verifica della permanenza dei requisiti di rilascio dell'autorizzazione mediante compilazione di apposita dichiarazione e presentazione di pertinente documentazione. La mancanza della restituzione della dichiarazione di permanenza dei requisiti corredata da pertinente documentazione, entro 30 giorni dalla ricezione, comporta la sospensione dell'autorizzazione. Se a seguito di reiterata richiesta non verrà data la prova del permanere di tutti i requisiti, l'autorizzazione verrà revocata.

### **Art. 3**

#### **Criteri generali per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore**

Il possesso del "bollino blu" e della relativa documentazione per consentire l'accesso in zone controllate concerne sostanzialmente ad ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 Kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 Km/h.

Non sono invece soggetti a dette limitazioni, in genere:

- I veicoli su rotaia, le trattrici e macchine agricole, le macchine operatrici nonché i veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale;

- Le auto storiche iscritte in uno dei registri previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Secondo quanto prescritto dall'art.7 della Direttiva del Ministro dei lavori pubblici del 7 luglio 1998, il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità:

- 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988
- 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988

I controlli possono essere effettuati presso le imprese di autoriparazione autorizzate, che esibiscono all'esterno dei propri locali l'apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.

La visita di revisione dei veicoli comporta anche il controllo dei gas di scarico; pertanto in tale circostanza si ritiene automaticamente assolto l'obbligo di effettuazione del controllo e la sua validità sarà analogamente di 12 mesi per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e di 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1988. Le imprese o consorzi o società consortili previste dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" provvedono pertanto al rilascio del Bollino Blu.

La stessa situazione si potrà avere presso l'Ufficio Provinciale della MCTC che abbia raggiunto intese in tal senso con l'Amministrazione Provinciale.

Le imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge 05.02.1992 n.122 nelle sezioni "Meccanica, Motoristica, o Elettrauto", invece, provvedono al rilascio del Bollino Blu solamente previo richiesta di controllo dei gas di scarico non concomitante con la revisione.

Per l'effettuazione dei controlli devono essere utilizzate apparecchiature conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice x del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché omologate ai sensi del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni.

Effettuati i controlli richiesti dalla normativa vigente, gli operatori compileranno in tutte le sue parti il certificato relativo alle prove effettuate, utilizzando i moduli forniti dalla Provincia (autocopianti in due copie).

In tali certificati sono riportati, a fini statistici, anche i valori riscontrati per il parametro HC – (idrocarburi) durante la fase di controllo.

L'originale del certificato e la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura vengono consegnati all'utente e devono essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta dei competenti organi di controllo.

La copia di detto certificato viene conservata presso l'impresa che ha effettuato il controllo.

L'operatore, in caso di esito favorevole dei controlli provvede ad apporre sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) il bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.

Qualora il test dia esito negativo, all'utente viene consegnata la striscia stampata prodotta dallo strumento di misura.

### **Art. 3**

#### **Modalità e limiti di riferimento per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei veicoli a motore**

Sono di seguito riassunte le modalità per l'esecuzione dei controlli ed i limiti a cui si deve fare riferimento durante le prove, stabiliti dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 5.2.1996 (come modificato per effetto dei DD.MM. 7.8.2000 e 18/07/2003).

A) Autoveicoli con motore ad accensione comandata (BENZINA) senza convertitore catalitico	CO % in volume
• Veicoli omologati precedentemente all'atto OM 9439 (4/8/71) riconosciuti nel tipo precedentemente all'atto RT 1902 (2/8/71) ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986.	Minimo fra quelli possibili, derivante da una accurata messa a punto, secondo le prescrizioni del costruttore, compatibilmente con le normali prestazioni del motore
• Veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 (4/8/71) o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 (2/08/71) ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986.	4,5
• Immatricolati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.	3,5
A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.	
In caso di alimentazione mista benzina – GPL o Benzina – metano, tutte le prove devono essere effettuate con entrambi i carburanti.	
Deve essere effettuato inoltre:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni, nonché quello del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile</li> <li>• La certificazione dell'idoneità del veicolo ad utilizzare benzina super senza piombo</li> </ul>	

B) Autoveicoli con motore ad accensione comandata (BENZINA) con convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda	CO % in volume
• Con motore a regime minimo	0,5
• Con motore a 2000 – 2500 giri/minuto	0,3
A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.	
In caso di alimentazione mista benzina – GPL o Benzina – metano, tutte le prove devono essere effettuate con entrambi i carburanti	
Deve essere effettuato inoltre:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni e la completezza di tutte le parti, nonché quello del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto</li> <li>• Misura del valore lambda: tale valore, con motore a regime di 2000 – 2500 giri/minuto deve essere pari a +/- 0,03 oppure conforme alle specifiche del costruttore</li> </ul>	

C) Autoveicoli con motore ad accensione spontanea (DIESEL)
<b>Misurazione dell'opacità dei gas in libera accelerazione, (motore disinnestato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo) con cambio in folle e frizione innestata: Il valore limite di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina prevista da DM 5.8.74. Qualora tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Veicoli DIESEL dotati di motore ad aspirazione naturale</b></li> </ul>

Coefficiente di assorbimento pari a 2,5 m<sup>-1</sup>, corrispondente ad un valore di opacità pari a 63%

MAX

- Veicoli DIESEL dotati di motore a turbocompressione  
Coefficiente di assorbimento pari a 3,0 m<sup>-1</sup>, corrispondente ad un valore di opacità pari a 70% MAX.

Sono esentati dal rispetto dei valori sopraindicati i veicoli immatricolati anteriormente al 01.01.1980.

**N.B. Le modalità di prova sono quelle previste dal D.M. 5/2/1996. Con il DM 7/8/2000, le**

**modalità di prova e i criteri per stabilire il superamento o meno della prova, sono stati**

**modificati. Tale nuova norma – per la cui applicazione è necessario che l'opacimetro**

**risponda al protocollo informatico MCTC-Net – sarà obbligatoria a partire dal 1/6/2003.**

**A fini statistici devono essere misurati anche i valori di idrocarburi (HC); i valori riscontrati (in ppm) devono essere riportati sul certificato.**

Deve essere effettuato, inoltre:

- L'esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni.

#### **Art. 4**

**Facsimile del Certificato di controllo Gas di scarico da consegnare all'utente a corredo del bollino blu**

Si rimanda a specifico facsimile predisposto dal Servizio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Fermo. (Allegato 1)

#### **Art. 5**

**Facsimile della domanda di richiesta autorizzazione per svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli e fac simile della dichiarazione di permanenza dei requisiti**

Il facsimile della domanda (allegato 2) e della dichiarazione di permanenza dei requisiti (allegato 3) sono predisposti dal Servizio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Fermo.

La domanda deve essere presentata in competente bollo, come pure dovrà essere rilasciata in bollo il documento di autorizzazione.

Qualora la domanda venga inoltrata in uno con richiesta di autorizzazione alla revisione, gli oneri di bollo saranno in quella assorbiti e null'altro dovrà corrispondere il richiedente.

Data

Timbro e firma